

Conto che torna

Risponde
Raffaele Marcello*

Nuova Iva «per cassa» Ecco chi ne potrà beneficiare

Dal 1° dicembre 2012 debutta il nuovo regime dell'Iva per cassa. Chi ne potrà beneficiare? (Maria Angrisano, Napoli)

Il D.L. n. 83/12 ha introdotto un nuovo regime che prevede la liquidazione dell'Iva secondo una contabilità di cassa. Le nuove regole interessano in generale tutti i soggetti titolari di partita Iva.

Per la sua applicazione sarà necessario effettuare una specifica opzione, secondo modalità che dovrà stabilire un provvedimento direttoriale di prossima emanazione: l'opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata, ovvero, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio attività.

Limitatamente all'anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l'opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

Ne potranno beneficiare i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume

d'affari non superiore a 2 milioni di euro.

Per chi esercita l'opzione per il nuovo regime, per tutte le fatture sia emesse che ricevute, l'Iva relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all'atto dell'incasso dei relativi corrispettivi, mentre il diritto alla detrazione dell'Iva relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Anche nel nuovo regime viene prevista la situazione per cui, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, anche in assenza di incasso delle fatture emesse o pagamento delle fatture ricevute, l'Iva diviene esigibile.

È indubbio, comunque, che per coloro che intendono optare per il nuovo regime si profila un deciso aggravio delle procedure contabili e amministrative.

**Presidente Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili
(scrivere a:
r.marcello@unagraco.it)*